

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1433 del 11/03/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER IL CENTRO DI STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1518 del 11/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno undici MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER IL CENTRO DI STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO “COMPARTO KM 2,6”) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, HERAmbiente Servizi Industriali srl (di seguito HASI srl) avente sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 03675900280) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-555 del 08/02/2022 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi presentata da HASI srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 08/10/2024 (ns. PG/2024/181848), riguardante l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, nonché lo stralcio della prescrizione impartita nel Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione stabilito in AIA inerente la continuità al programma annuale di monitoraggio e sorveglianza ambientale all'intero Comparto km 2,6 a seguito dell'esito positivo comunicato dalla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni in data 20/09/2024 (ns. PG/2024/169828) della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali aventi per oggetto i sistemi di sorveglianza, monitoraggio e sicurezza ambientale, riferiti a tre provvedimenti di VIA approvati dal Ministero con:

- Decreto VIA n. 2533 del 29 luglio 1996 (condizione ambientale b),
- Decreto VIA n. 2534 del 29 luglio 1996 (condizione ambientale c),
- Decreto VIA n. 1085 del 10 febbraio 1992 (condizione ambientale z);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali

competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

ACQUISITO in data 28/11/2024 (ns. PG/2024/215560), così come ulteriormente specificato in data 05/12/2024 (ns. PG/2024/220153), il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/188290, da cui emerge l'assenso all'attuazione delle variazioni proposte, fatta eccezione per la variazione della frequenza da mensile a semestrale del monitoraggio della "Qualità aria interna e esterna al Comparto", ritenendo opportuno mantenere la frequenza di monitoraggio mensile finché l'impianto si manterrà in esercizio con la propria attività;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivi ostativi alla variazione proposta della frequenza del monitoraggio della "Qualità aria interna e esterna al Comparto", come comunicato al gestore in data 05/12/2024 (ns. PG/2024/220735) ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento dei motivi ostativi comunicati presentate da HASI srl in data 12/12/2024 (ns. PG/2024/225723);

ACQUISITO in data 24/01/2025 (ns. PG/2025/14806) il parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione riguardante la variazione della frequenza da mensile a semestrale del monitoraggio della "Qualità aria interna e esterna al Comparto" espresso, considerate le osservazioni sul punto formulate dal proponente, dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna da cui emerge, tra l'altro, che considerato il mutato contesto operativo del Comparto km 2,6 e dell'operatività dei vari impianti coinsediati, sarebbe auspicabile una revisione puntuale del Piano di Monitoraggio dell'AIA rispetto alle effettive esigenze di monitoraggio delle varie matrici ambientali tenendo conto dello stato di funzionamento degli impianti;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2024/74635). La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-555 del 08/02/2022 e smi;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-555 del 08/02/2022 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente Servizi Industriali Srl** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione del centro di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (di cui ai punti 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), 5.3.a.ii), 5.3.a.iii), 5.3.b.ii), 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto Km 2,6"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 08/10/2024 (ns. PG/2024/181848), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 555 del 08/02/2022 e smi con versamento effettuato in data 01/08/2024 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Il Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione e sua cronologia riportato nell'AIA è aggiornato stralciando la prescrizione inerente la continuità al programma annuale di monitoraggio e sorveglianza ambientale all'intero Comparto km 2,6 impartita al **paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-555 del 08/02/2022 e smi;
- 2.c) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. 555 del 08/02/2022 e smi è aggiornato sostituendo le attività di monitoraggio per la matrice emissioni in atmosfera stabilite nell'AIA con le seguenti:

Monitoraggio

[...omissis...]

A livello di Comparto, sono altresì previste le seguenti campagne di monitoraggio su odori e qualità dell'aria, per cui HASI ha affidato alla coinsediata HERAmbiente le relative attività di campionamento e analisi.

Aspetto ambientale	Tecnica di monitoraggio	Misura	Frequenza di monitoraggio	Registrazione dati
ODORI E QUALITÀ DELL'ARIA	Monitoraggio PM10 di Comparto (in corrispondenza dei lati Nord/Sud/Ovest/Est del Comparto)	Campagna di misure PM10 (µg/m³) in corrispondenza di ogni postazione	Cadenza giornaliera per almeno 8 settimane, distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno (2 settimane a stagione) per rappresentare le diverse condizioni meteorologiche, in modo da raccogliere almeno 56 dati validi	Rapporto di prova
	Qualità aria interna e esterna al Comparto	Vedi profilo analitico QUALITÀ ARIA INTERNA ED ESTERNA AL COMPARTO	Semestrale	Rapporto di prova

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Tecnica di monitoraggio</i>	<i>Misura</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>	<i>Registrazione dati</i>
ODORI E QUALITA' DELL'ARIA	Monitoraggio odori di Comparto	Campagna di misura delle unità odorigene in corrispondenza delle sorgenti emmissive significative del Comparto km 2,6 (Nota 1)	2 campagne in periodo estivo + 1 campagna in periodo invernale	Relazione + Rapporti di prova
		<u>Valutazione di area vasta del disturbo olfattivo degli impianti coinsediati nel Comparto km 2,6</u> mediante simulazioni modellistiche della diffusione di sostanze odorigene (concentrazione espressa come u.o./m ³) presso i recettori (entro un raggio di 5 km dalla discarica), basate sugli esiti delle campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica delle sorgenti emmissive significative (Nota 2)	Biennale	Relazione con elaborato isolivelli di odorosità

Nota 1 Sono considerate “significative” le sorgenti emmissive caratterizzate da concentrazione di odore > 80 u.o./m³ o flussi di odore > 500 u.o./s.

Nota 2 Le simulazioni modellistiche della diffusione delle sostanze odorigene sono condotte considerando le sorgenti emmissive significative di tutti gli impianti coinsediati nel Comparto km 2,6, anche valutando eventuali variazioni in termini di numero/entità conseguenti a modifiche impiantistiche a regime, che sono caratterizzate mediante periodiche campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica; l'esclusione di sorgenti emmissive (valutate come non significative) deve essere adeguatamente motivata.

Il dominio temporale di simulazione è pari a 1 anno solare (corrispondente all'anno solare precedente all'anno di simulazione), elaborando due scenari basati su flussi di massa delle singole sorgenti calcolati a partire:

- dai valori medi dei risultati delle campagne estive di misure per il periodo aprile-settembre e dai valori medi dei risultati delle campagne invernali di misure per il periodo ottobre-marzo;
- dai valori massimi dei risultati delle campagne estive di misure per il periodo aprile-settembre e dai valori massimi dei risultati delle campagne invernali di misure per il periodo ottobre-marzo.

La valutazione degli impatti odorigeni riferita all'intero comparto, comprese le eventuali azioni di mitigazione, ha pertanto uno sviluppo temporale che tiene conto dei diversi contributi dati dall'intera attività di tutti gli impianti a regime presenti nel Comparto km 2,6 e costituisce la base a corredo di eventuali successive modifiche delle sorgenti di emissioni odorigene afferenti al comparto stesso.

Nel Report Annuale il gestore è tenuto a riportare gli esiti (relazione + rapporti di prova) delle campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica per la caratterizzazione delle sorgenti emmissive odorigene significative del Comparto km 2,6, specificando i criteri di campionamento, le condizioni meteorologiche e tutti gli elementi utili a mettere in relazione il dato odorimetrico con la tipologia di attività/rifiuto in essere al momento dei campionamenti.

[...omissis...]

- 2.d) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. 555 del 08/02/2022 e smi è aggiornato sostituendo le attività di monitoraggio per la matrice scarichi idrici stabilite nell'AIA con le seguenti:

Monitoraggio

Sono previste le seguenti campagne di monitoraggio sullo stato delle acque superficiali attorno al Comparto km 2,6, per cui HASI ha affidato alla coinsediata HERAmbiente le relative attività di campionamento e analisi.

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto autocontrollo</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Registrazione dati</i>
ACQUE SUPERFICIALI	Analisi acque superficiali corpi recettori (Scolo Tomba e Scolo Cerba)		Vedi profilo analitico ACQUE SUPERFICIALI	Rapporto di prova

[...omissis...]

- 2.e) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D2.6) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. 555 del 08/02/2022 e smi è aggiornato sostituendo le attività di monitoraggio per la matrice emissioni nel suolo stabilite nell'AIA con le seguenti:

Monitoraggio

[...omissis...]

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Tecnica di monitoraggio</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>	<i>Registrazione dati</i>
ACQUE SOTTERRANEE	Livello falda	Piezometria	Semestrale	Supporto cartaceo informatico
	Composizione acque sotterranee	Vedi profilo analitico ACQUE SOTTERRANEE		Rapporto di prova

Profilo analitico ACQUE SOTTERRANEE

<i>Parametri analitici</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>Frequenza semestrale</i>	<i>Frequenza annuale</i>	<i>Frequenza biennale</i>
pH	Unità di pH	X	X	-
Torbidità	NTU	X	X	-
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	X	X	-
Potenziale redox	mV	X	X	-
COD	mg/l O ₂	X	X	-
BOD ₅	mg/l O ₂	X	X	-
Fluoruri	mg/l	X	X	-
As	µg/l	X	X	-
B	µg/l	X	X	-
Cu	µg/l	X	X	-

<i>Parametri analitici</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>Frequenza semestrale</i>	<i>Frequenza annuale</i>	<i>Frequenza biennale</i>
<i>Cd</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Cr tot</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Cr VI</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Hg</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Ni</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Pb</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Zn</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Fosforo totale</i>	<i>mg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Cloruri</i>	<i>mg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Solfati</i>	<i>mg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Fe</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Mn</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Azoto ammoniacale</i>	<i>mg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Azoto nitroso</i>	<i>µg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Azoto nitrico</i>	<i>mg/l</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>TOC</i>	<i>mg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Na</i>	<i>mg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Mg</i>	<i>mg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>K</i>	<i>mg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Cianuri liberi (come CN)</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>X</i>
<i>Ca</i>	<i>mg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Composti alifatici clorurati non cancerogeni [speciazione di: 1,1-dicloroetano 1,2-dicloroetilene 1,2-dicloropropano 1,1,2-tricloroetano 1,2,3-tricloropropano 1,1,2,2-tetracloroetano]</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>X</i>
<i>Composti alifatici clorurati cancerogeni [speciazione di: clorometano triclorometano cloruro di vinile 1,2-dicloroetano 1,1-dicloroetilene tricloroetilene tetracloroetilene esaclorobutadiene tribromometano 1,2-dibromoetano dibromoclorometano bromodiclorometano]</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Sommatoria organo alogenati</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Fenoli e clorofenoli [speciazione di: pentaclorofenolo 2-clorofenolo 2,4-diclorofenolo 2,4,6-triclorofenolo]</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>-</i>
<i>Sommatoria fenoli</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>X</i>
<i>Pesticidi fosforati</i>	<i>µg/l</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>X</i>

Parametri analitici	U.d.M.	Frequenza semestrale	Frequenza annuale	Frequenza biennale
<i>Composti organici aromatici [speciazione di: benzene etilbenzene stirene toluene paraxilene]</i>	<i>µg/l</i>	-	X	-
<i>Ammine aromatiche [speciazione di: anilina difenilammina p-toluidina]</i>	<i>µg/l</i>	-	X	-
<i>IPA [speciazione di: benzo(a)pirene pirene]</i>	<i>µg/l</i>	-	X	-
<i>IPA [speciazione di: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)pirene]</i>	<i>µg/l</i>	-	-	X
<i>sommatoria IPA [benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-c,d)pirene]</i>	<i>µg/l</i>	-	-	X
<i>Fitofarmaci [speciazione di: alaclor aldrin atrazina α-esacloroetano β-esacloroetano γ-esacloroetano (lindano) clordano DDD-DDT-DDE dieltrin, endrin]</i>	<i>µg/l</i>	-	X	-
<i>sommatoria fitofarmaci</i>	<i>µg/l</i>	-	X	-

Nella considerazione che obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili agli impianti di discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive, risultano individuati per l'intero comparto dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione tenendo conto degli studi e approfondimenti prodotti da HERA SpA e SOTRIS SpA (ora HERAmbiente SpA) nel corso del triennio 2004-2006 che hanno visto la piena applicazione oltre che di tutte le prescrizioni di controllo dettate dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, nonché di una serie di indagini suppletive multidisciplinari tese a verificare sotto diversi aspetti la tenuta idraulica delle vasche delle discariche presenti nel Comparto.

Detti limiti, indicati nel documento "Limiti di Guardia degli inquinanti nell'acquifero freatico del comparto HERA S.p.A. S.S. 309 Romea km 2,6 Ravenna" redatto di concerto con i Servizi ARPA, restano fissati nelle more degli approfondimenti sulla matrice acque sotterranee del Comparto km 2,6 oggetto di specifico procedimento amministrativo attivato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la verifica dell'eventuale condizione di potenziale contaminazione del sito e/o la definizione dello stato idrochimico della falda nella sua specificità.

Tale documento definiva un unico valore di riferimento denominato soglia critica, considerando in genere l'andamento delle concentrazioni dei microinquinanti rilevati nelle acque di falda nei pozzi di controllo posti a monte, dal punto di vista idrogeologico, del comparto. Laddove non vi erano evidenze analitiche (concentrazioni al di sotto dei limiti di rilevabilità analitica) venivano assunti i limiti propri del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

I limiti di guardia degli inquinanti nell'acquifero freatico del Comparto km 2,6 così individuati sono riassunti nella tabella di seguito riportata.

	AMMONIACA in mg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	35	35	35	35	35	35	35	25		
	ARSENICO in µg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	15	40	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	BOD ₅ in mg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
	CADMIO in µg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	COD in mg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	CROMO TOTALE in µg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	FERRO in µg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	10.000																						
	MANGANESE in µg/l																							
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
Livelli guardia	di	1.500																						

	MERCURIO in µg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	NICHEL in µg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	AZOTO NITROSO in µg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	AZOTO NITRICO in mg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	pH																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia +	di	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Livelli guardia -	di	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	PIOMBO in µg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	70	70	70	70	70	70	70	70	
	RAME in µg/l																						
Pozzo	1 bis	2	3	4	5	6	7	8	9 bis	10	14	15	16	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Livelli guardia	di	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	

Gestione delle anomalie acque di falda

Nel caso di superamento dei limiti di guardia/CSC relativi ai parametri del profilo analitico ACQUE SOTTERRANEE, si dovrà attuare il seguente piano di intervento:

- comunicazione dell'anomalia ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, entro 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo e comunque entro 30 giorni dalla data del prelievo;
- ripetizione, entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), di almeno 2 campagne analitiche a distanza massima di 10 giorni l'una dall'altra, presso lo stesso punto per i parametri interessati, atte a confermare il trend del valore anomalo previa comunicazione a ARPAE – SAC e ST di Ravenna della data in cui saranno ripetuti i nuovi prelievi;
- entro 30 giorni dalla data dell'ultima campagna analitica di cui al precedente punto 3), dovranno essere inviati gli esiti delle campagne analitiche complessive di tutti i punti precedenti. Nel caso di ri-conferma del superamento, dovrà essere elaborato un piano di azioni (da adottare sia nel caso in cui si tratti di superamenti occasionali, sia nel caso in cui si tratti di un superamento ricorrente) che dovrà essere trasmesso entro gli stessi tempi (30 giorni) ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna;
- il gestore, una volta trasmessi i dati del controllo analitico e del piano di azioni di cui sopra, si conforma alle decisioni che saranno assunte dall'Autorità Competente;
- nel Report annuale dovrà comunque essere evidenziato qualunque dato riconducibile a questa situazione.

Il campionamento dei piezometri è effettuato secondo le modalità stabilite per la matrice suolo e sottosuolo nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto.

Le modalità di gestione delle anomalie sopraindicate potranno pertanto essere suscettibili di cambiamenti in funzione degli esiti degli approfondimenti in corso sulla matrice acque sotterranee del Comparto km 2,6 oggetto di specifico procedimento amministrativo attivato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e smi per la verifica dell'eventuale condizione di potenziale contaminazione del sito e/o la definizione dello stato idrochimico della falda nella sua specificità.

3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-555 del 08/02/2022 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.